



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 32 del 20/07/2026

DEL SETTORE ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO

Su indicazione del Assessore
PIACENTINI ADRIANO

Oggetto: Approvazione variazioni al "Regolamento di disciplina della rateizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie derivanti da attività di verifica" con aumento di dilazione della rateizzazione.

Deliberazione predisposta da
Dott. Mauro Turriziani

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Dott. Mauro Turriziani

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Preso atto che risultano **XX** presenti, il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. **XX** dell'ordine del giorno concernente:" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "e dà lettura della proposta di deliberazione.

Dopo di che,

Il Consiglio Comunale

Su indicazione dell'Assessore, Dott. Adriano Piacentini, il Dirigente presenta la seguente proposta di deliberazione;

Premesso che

- con deliberazione n. 21 del 26/03/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento di disciplina della rateizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie derivanti da attività di verifica;

- con deliberazione n. 29 del 17/07/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento di disciplina della rateizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie derivanti da attività di verifica, rimesso in allegato alla stessa deliberazione, che ha sostituito integralmente il testo approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 26/03/2014.

Tenuto conto:

- delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art 1, commi 784 e 796 - 801;
- del perdurare della difficile situazione economica internazionale, nazionale e locale che si ripercuote in un incremento delle difficoltà dei soggetti destinatari di atti impositivi ad assolvere l'onere tributario;

Ritenuto necessario modificare il suddetto regolamento con un incremento delle rate per debiti di maggiore consistenza al fine di agevolare l'adempimento spontaneo anche da parte dei contribuenti gravati da debiti consistenti, prevendo la modifica dell'articolo 4 come di seguito indicato:

versione attualmente vigente:

ART. 4

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. *La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate mensili dipendenti dall'entità della somma totale di cui il contribuente chiede la rateazione. Per i contribuenti persone fisiche e per i titolari di ditte individuali si prevede quanto segue:*
 - a) *fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
 - b) *da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;*
 - c) *da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*
 - d) *da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;*
 - e) *oltre 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.*

In linea con quanto indicato nel secondo verso del precedente Art. 2, tali modalità potranno essere adottate anche in casi di oggettiva difficoltà economica determinata da una modifica sostanziale della situazione reddituale e patrimoniale.

2. *Per i contribuenti di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento i limiti dei valori sopraindicati sono da riferire al reddito/utile.*

versione successiva alla modifica:

ART. 4

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. *La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate mensili dipendenti dall'entità della somma totale di cui il contribuente chiede la rateazione. Per i contribuenti persone fisiche e per i titolari di ditte individuali si prevede quanto segue:*
 - a) *fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*

- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) **da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;**
- f) **oltre euro 20.000,01 da trentasette a settantadue rate mensili.**

In linea con quanto indicato nel secondo verso del precedente Art. 2, tali modalità potranno essere adottate anche in casi di oggettiva difficoltà economica determinata da una modifica sostanziale della situazione reddituale e patrimoniale.

2. *Per i contribuenti di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento i limiti dei valori sopraindicati sono da riferire al reddito/utile.*

Richiamato l'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 784 e 796-801 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D. Lgs. 267/2000 espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del ____ (parere n. ____);

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del _____;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Atteso che sulla presente proposta di Deliberazione hanno espresso il loro parere favorevole (come da allegata scheda) ai sensi dell'art. 49 del TUEL il Dirigente del Settore Entrate e Sviluppo Economico - Servizio Tributi ed altre Entrate in ordine alla regolarità tecnica, nonché il Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del _____ e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Atteso che l'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli

Contrari:

Astenuti:

DELIBERA

- di approvare la modifica dell'art. 4 del regolamento in premessa indicato, introducendo una rateizzazione più estesa per i debiti di importo elevato, così da agevolare l'adempimento spontaneo anche da parte dei contribuenti maggiormente indebitati, adottando il seguente testo:

ART. 4

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate mensili dipendenti dall'entità della somma totale di cui il contribuente chiede la rateazione. Per i contribuenti persone fisiche e per i titolari di ditte individuali si prevede quanto segue:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;**
 - f) oltre euro 20.000,01 da trentasette a settantadue rate mensili.**

In linea con quanto indicato nel secondo verso del precedente Art. 2, tali modalità potranno essere adottate anche in casi di oggettiva difficoltà economica determinata da una modifica sostanziale della situazione reddituale e patrimoniale.

2. Per i contribuenti di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento i limiti dei valori sopraindicati sono da riferire al reddito/utile.

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. di conversione: n. 214/2011), così come modificato ed aggiornato dall'articolo 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la legge di bilancio 2020), e dal successivo Decreto interministeriale del 20/07/2021.